



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza n. 7 del 08/06/2026

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

Premesso che

- la presenza e la diffusione delle zanzare (genere Aedes e altre specie) interessa l'intero territorio cittadino e che questa Amministrazione Comunale esegue trattamenti di disinfestazione sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;
- la zanzara "Aedes Albopictus" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive quali infezioni da virus Chikungunya, Dengue; la zanzara "Aedes Aegypti" vettore del virus Zika nonché la zanzara "Culex" (zanzara comune) responsabili della diffusione della sindrome West Nile Disease e la loro proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;
- il Direttore Generale dell'ATS Milano Città Metropolitana, con nota n.119135/2026 del 25/05/2026 acquisita agli atti dell'Ente in data 25/05/2026 con prot. n.20550 e avente come oggetto: "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori", invita i Sindaci ad approntare adeguate campagne informative rivolte alla cittadinanza nonché ad adottare apposite Ordinanze Sindacali che impongano misure preventive e azioni correttive da parte dei cittadini volte al contenimento delle infestazioni da zanzare;
- fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue, West Nile Disease e Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, attivando azioni di rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi, tenendo conto che il raggio d'azione della Aedes è di circa 150 metri dal punto di nascita;
- per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, nel caso in cui si manifestino situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di San Donato Milanese provvederà, in accordo con ATS Città Metropolitana Milano - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno

- ingiungere l'esecuzione di idonei trattamenti disinfestanti anche in area privata;
- occorre provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visti

- il Piano Nazionale di "Prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" (PNA) per gli anni 2020-2025 prorogato al 31/12/2026 con Atto Conferenza Stato Regioni n.245 del 18/12/2025;
- la nota del 07/05/2026 (prot. G1.2026,0019830) della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con cui si sottolinea l'importanza di interventi di prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori e di una adeguata informazione alla popolazione;
- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n.833;
- l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267/2000;

ORDINA

ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati:

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso), collocati negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi ed i balconi e lastrici solari e in qualsiasi luogo o dove possa verificarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- di procedere al controllo, alla pulizia e alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- di svuotare giornalmente, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di immettere queste acque nei tombini;
- di coprire i contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica tenuti ben tesi, onde evitare possibili ristagni d'acqua piovana e ove questo non sia possibile, con zanzariere;
- di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi;
- di provvedere nel caso di fontane ornamentali, laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione nelle stesse di pesci larvivi (pesci rossi, gambusie, ecc.);
- di prosciugare completamente le piscine non in esercizio qualora queste non vengano ricoperte con teli; è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in esse eventualmente accumulatasi mediante pompaggio;
- di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che si accumulano al loro interno;
- di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza, nei cortili, nei terreni, nelle aree incolte o improduttive;
- di evitare innaffiamenti continui delle aree cortilizie esterne alle proprietà, per non favorire la proliferazione di zanzare;
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, per evitare l'eventuale formazione di ristagni di acqua;

- di evitare la formazione di raccolte d'acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;
- di pulire bene i vasi prima di portarli all'interno, durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno in quanto l'abitudine di portare le piante in vaso al riparo durante l'inverno, è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali, non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile;
- di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali effettuando la pulizia almeno due volte l'anno e soprattutto prima dell'avvio dei cicli di intervento antilarvale;
- di trattare le acque nei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando idonei prodotti antilarvali privilegiando prodotti biologici, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso, reperibili presso rivenditori specializzati di prodotti agricoli quali, a titolo di esempio, i vivai, le rivendite agricole o presso le farmacie. La periodicità del trattamento deve essere appropriata alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento può essere eseguito avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per il servizio di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico. I trattamenti dovranno essere ripetuti dopo ogni precipitazione atmosferica anche in caso di assenze prolungate in quanto è importante garantire la prosecuzione degli interventi. Nel caso non sia fattibile procedere al trattamento dei tombini di cui al punto precedente si dovrà provvedere alla chiusura degli stessi, delle griglie di scarico e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde consentire il regolare deflusso delle acque;
- di procedere alla disinfestazione repressiva adulticida in presenza di manifeste condizioni di infestazione, che dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione. Il trattamento può essere eseguito avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per il servizio di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico;
- di eseguire cicli di trattamento adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi simili). Dovranno essere eseguiti avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate.

ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse:

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti, o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante.
- alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:
- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida.

ai responsabili di cantieri fissi e mobili:

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività

- di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi);
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre.

a chi detiene, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatori, secchi, bacinelle ecc.);
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale.

Si ricorda a tutti i soggetti destinatari del presente provvedimento che la documentazione attestante gli avvenuti trattamenti dovrà essere conservata ai fini dell'attività di verifica da parte degli organi competenti.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease/virus Zika o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

COMPETE

al Comando di Polizia Locale la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e l'assunzione dei provvedimenti da essa derivanti.

STABILISCE

- 1 la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- 2 la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune;
- 3 l'invio di copia della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Milano;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

- Comando Carabinieri San Donato
- Sottosezione Polizia di Stato San Donato

AVVERTE CHE

la presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza sindacale n.12 del 12/06/2025, diverrà immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line e rimarrà in vigore fino a sua revoca;

l'attività di vigilanza potrà essere esercitata anche tramite sopralluoghi e acquisizione della documentazione comprovante l'effettiva esecuzione degli interventi di disinfestazione rilasciata da imprese regolarmente abilitate all'esercizio di attività di disinfestazione.

In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, il Comando di Polizia Locale provvederà a denunciare i trasgressori per la violazione di cui all'art. 650 del Codice Penale; avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso secondo le modalità previste dalle norme vigenti entro i seguenti termini dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 24 novembre 1971.

**Sottoscritta dal Sindaco
(SQUERI FRANCESCO)
con firma digitale**